

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/03/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29046-l-annullamento-dell-aggiudicazione-provvisoria-e-la-consequente-escussione-della-cauzione-provvisoria-di-un-appalto-pubblico-quando-consegua-a-valutazioni-tecniche-obbligate-e-predeterminate-anzi>

Autore: Lazzini Sonia

L'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria (e la conseguente escussione della cauzione provvisoria) di un appalto pubblico, quando consegua a valutazioni tecniche obbligate e predeterminate, anziché a valutazioni discrezionali, è non già atto di auto

Tar Abruzzo, Aquila, 11.02.2010 n. 89

L'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria (e la conseguente escussione della cauzione provvisoria) di un appalto pubblico, quando consegua a valutazioni tecniche obbligate e predeterminate, anziché a valutazioni discrezionali, è non già atto di autotutela stricto sensu, bensì l'esito, pressoché vincolato, di una verifica a sua volta necessitata, onde non abbisogna di alcuna motivazione in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'atto

L'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, ancora ad effetti instabili, del tutto interinali, inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario, ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del contraente risulta consacrata soltanto con l'aggiudicazione definitiva.

Ne discende che, allorquando l'amministrazione intenda esercitare il proprio potere di autotutela rispetto all'aggiudicazione provvisoria, non è tenuta a dare comunicazione dell'avvio del relativo procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara (cfr. Cons. di Stato, sez.IV, 25 luglio 2021, n.4065; 29 ottobre 2002, n.5903 e 31 ottobre 2006, n.6456); ciò in quanto l'aggiudicatario provvisorio vanta una mera aspettativa alla conclusione del procedimento, non suscumbibile al rango di posizione differenziata tale da comportare la titolarità di un interesse procedimentale distinto da quello degli altri partecipanti. Solo l'aggiudicazione definitiva induce la titolarità di una posizione giuridica qualificata tale da comportare la necessaria interlocuzione con la pubblica amministrazione nel caso di procedimenti di secondo grado (cfr. Cons. di Stato, sez.IV, 31 ottobre 2006, n.6456).

Invero, nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti della P.A., il bando va interpretato in modo formale, dato che ciò risponde, da un lato, ad esigenze pratiche di certezza e celerità, e, dall'altro, alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti; soltanto nel varco aperto da un'equivoca formulazione della lettera d'invito o del bando può trovare applicazione il principio di massima partecipazione, secondo cui, cioè, va data preferenza all'interpretazione del bando che consente la più ampia ammissione degli aspiranti (cfr. Cons. di Stato, 17.12.2001, n.6250).

L'eventuale esclusione della controinteressata, così come in primo momento disposta dalla Commissione di gara, avrebbe potuto dunque essere, con ragione, impugnata, posto che, come detto, il bando non prevedeva "espressamente" l'obbligo di presentazione della dichiarazione di non fallenza per le associazioni non riconosciute.

Esponendo la ricorrente di aver partecipato alla gara di qua, all'esito della quale era risultata, in un primo momento, aggiudicataria provvisoria, laddove la controinteressata era stata esclusa per non aver presentato la dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o cessazione dell'attività, richiesta, a pena di esclusione, dal bando di gara; senonché, su richiesta della stessa controinteressata, la gara era stata riaperta, la controinteressata ammessa e dichiarata, all'esito, aggiudicataria.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

La ricorrente impugna gli atti relativi all'aggiudicazione della gara per la gestione dell'impianto natatorio olimpionico di Teramo (c.d. piscina scoperta) alla controinteressata che avrebbe dovuto invece essere esclusa dalla gara, come peraltro già ritenuto dalla Commissione in una prima fase, con conseguente conferma dell'aggiudicazione provvisoria ad essa ricorrente.

L'esclusione avrebbe dovuto essere disposta non avendo la controinteressata, associazione sportiva dilettantistica, ottemperato a quanto previsto nel bando di gara in relazione alla obbligatoria dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento o di cessazione dell'attività.

II. Mette conto osservare che il bando di gara (avviso d'asta) espressamente prevedeva che il plico contenente l'offerta avrebbe dovuto contenere inoltre (n.2, lett.c), "per le società commerciali, cooperative e loro Consorzi", dichiarazione "che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività e che non sono in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; per le imprese individuali: che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività e che non sono in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo e di amministrazione controllata".

II.1) Stante la lettera del bando, non risultava, dunque, espressamente richiesta la dichiarazione in questione per soggetti diversi dalle "società commerciali, Cooperative e loro Consorzi" ed "imprese individuali", e la controinteressata, come sopra detto, associazione dilettantistica, avrebbe potuto in perfetta buona fede, ritenersi esonerata dalla presentazione della dichiarazione in questione.

Proprio l'oggettiva equivocità del bando ha, per altro verso, consentito la successiva integrazione documentale, con l'effettiva presentazione della dichiarazione da parte della stessa controinteressata, integrazione legittima alla stregua dell'apicale principio di massima partecipazione alle pubbliche gare.

II.5) Sono dunque infondati il primo e secondo motivo di ricorso.

Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la legittimità della disposta riapertura della gara, a seguito della già intervenuta aggiudicazione provvisoria ad essa ricorrente, sotto il profilo della violazione del principio di segretezza delle offerte, essendo stata disposta la riapertura quando già le offerte economiche erano note; circostanza che avrebbe invece imposto, al più, la rinnovazione dell'intera gara, anche a tutela della posizione di vantaggio occupata dalla ricorrente, già aggiudicataria provvisoria, a cui, peraltro, non sarebbe stata consentita l'utile partecipazione al relativo procedimento stante la carenza motivazionale dei provvedimenti di riapertura e relative comunicazioni, come evidenziato nel quarto motivo.

Merita di essere segnalata la sentenza numero 89 dell' 11 febbraio 2010 emessa dal Tar Abruzzo, L'Aquila ed in particolare il seguente passaggio:

< Esclusa la illegittimità della disposta riapertura della gara in carenza della comunicazione di avvio alla ricorrente, e comunque di asserita non congruità motivazionale della detta comunicazione, in ordine logico va esaminato il rilievo secondo il quale l'Amministrazione avrebbe dovuto motivare circa la mancata decisione di annullare integralmente la gara in luogo di disporre la riapertura con i contestati esiti sfavorevoli per la ricorrente.

III.5) A sostegno della tesi, la ricorrente deduce anzitutto che la riapertura, concretata in effetti in una sostanziale retrocessione della gara alla fase di verifica della documentazione, quando le offerte economiche erano già state aperte, sarebbe avvenuta in violazione del principio di continuità degli atti di gara, con concreta alterazione del principio della par condicio e della segretezza delle offerte.

III.6) Va anzitutto rilevato che la riapertura della gara è stata determinata non già da uno spontaneo "ripensamento" da parte della Commissione ma da una nota circostanziata pervenuta all'Amministrazione da parte della controinteressata (cfr. doc. n.2 in produzione di parte resistente), di cui è stata data immediata contezza alla ricorrente (cfr. doc. n.3 in produzione di parte ricorrente), che evidenziava l'irritualità dell'esclusione alla stregua della *lex specialis* di cui al bando.

Sembra pertanto al Collegio che la "riverifica", in presenza di detta situazione, e in un momento nel quale gli esiti della gara non erano stati, come sopra detto, ancora consacrati e consolidati in un'aggiudicazione definitiva, fosse non solo opportuna, ma addirittura doverosa al fine di prevenire possibili contenziosi, oltre che al fine di individuare con assoluta correttezza il legittimo contraente, in osservanza del principio costituzionale di buon andamento che impegna la pubblica Amministrazione

ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire (cfr. Cons. di Stato, Sez.IV, 22 ottobre 2004, n.6931, ex pluris).

III.7) Sotto altro profilo, in osservanza del principio apicale di economicità dell'attività amministrativa, sarebbe piuttosto stato necessario motivare la eventuale decisione di annullare la gara in luogo della più lineare decisione di rivederne le operazioni alla stregua di accertamenti del tutto vincolati in ordine alla verifica di regolarità della documentazione amministrativa presentata.

III.8) Alla stregua delle considerazioni che precedono, sono dunque infondato il terzo e quarto motivo di ricorso.>

A cura di Sonia LAzzini

N. 00089/2010 REG.SEN.

N. 00336/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 336 del 2006, proposto da:
Associazione Sportiva Dilettantistica Ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.
Vincenzo Cerulli Irelli, Magda Di Taranto, con domicilio eletto presso TAR
Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

contro

Comune di Teramo, rappresentato e difeso dall'avv. Cosima Cafforio, con
domicilio eletto presso avv. Luigi Cinque in L'Aquila, via Cascina, n. 2;

nei confronti di

Associazione Sportiva Dilettantistica Controinteressata;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento recante aggiudicazione provvisoria del pubblico incanto relativo all'affidamento temporaneo della gestione dell'impianto natatorio olimpionico all'aperto alla controinteressata, del succedaneo provvedimento di aggiudicazione definitiva, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi compreso, in via subordinata e in parte qua, il bando di gara pubblicato all'Albo Pretorio in data 12 maggio 2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Teramo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso rispettivamente notificato e depositato in date 14 e 16 giugno 2006, l'associazione ricorrente ha impugnato gli atti meglio in epigrafe individuati, recanti aggiudicazione, in favore della controinteressata, della gara per la gestione dell'impianto natatorio olimpionico di Teramo (piscina scoperta) per il periodo 1/6-31/7/2006.

Esponeva la ricorrente di aver partecipato alla gara de qua, all'esito della quale era risultata, in un primo momento, aggiudicataria provvisoria, laddove la controinteressata era stata esclusa per non aver presentato la dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o cessazione dell'attività, richiesta, a pena di esclusione, dal bando di gara; senonché, su richiesta

della stessa controinteressata, la gara era stata riaperta, la controinteressata ammessa e dichiarata, all'esito, aggiudicataria.

Da qui il ricorso che deduce:

- 1) Violazione, travisamento, falsa ed erronea applicazione del bando di gara. Violazione di legge ed eccesso di potere per illegittima riammissione in gara della controinteressata esclusa. Difetto ed erroneità dei presupposti per la riammissione, contraddittorietà ed eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche: l'avviso di gara prescriveva che le domande di partecipazione dovessero essere corredate, a pena di esclusione, con la dichiarazione "che la società non si trova in stato di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria" (punto 2, lett.c); corretta era dunque la prima decisione della commissione di esclusione della controinteressata che tale dichiarazione non aveva presentato ed illegittima la decisione di riammetterla, senza possibilità di integrazione postuma; l'associazione controinteressata avrebbe dovuto effettivamente presentare la dichiarazione in questione, ben potendo essere soggetta a fallimento ed essendo l'elencazione contenuta nel punto 2) lett.c) del bando meramente esemplificativa e non esaustiva; peraltro, la stessa normativa comunitaria prevede l'obbligatorietà di tale dichiarazione;
- 2) Violazione della *lex specialis* di gara. Alterazione della *par condicio*: la prescrizione in ordine alla presentazione della dichiarazione in questione risponde ad un effettivo interesse dell'Amministrazione e quest'ultima è obbligata al suo rispetto in ossequio al principio della *par condicio*; la mancata presentazione della dichiarazione non può essere sanata successivamente;
- 3) Violazione del principio di segretezza delle offerte e, sotto altro profilo, della *par condicio* dei concorrenti alle gare. Eccesso di potere e violazione dei principi generali in materia di contestualità del giudizio comparativo. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione

del legittimo affidamento, irragionevolezza e illogicità. Difetto di istruttoria e di motivazione: il momento di conoscenza delle offerte economiche deve necessariamente essere caratterizzato dalla contestualità di tutte le operazioni al fine di escludere l'astratta e potenziale precostituzione o realizzazione di artifici; l'avvenuta apertura delle offerte ostava alla riapertura della gara in danno di una posizione consolidata quale quella dell'aggiudicataria provvisoria, che, all'esito di tale risultato, aveva assunto anche obbligazioni all'esterno;

4) Violazione, sotto altro profilo, delle norme sul procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di motivazione: le comunicazioni in ordine alla riapertura della gara sono carenti di motivazione e la ricorrente non ha potuto valersi delle disposizioni sull'accesso;

5) in via subordinata: Illegittimità del bando di gara laddove non preveda l'esclusione dell'associazione sportiva in caso di assenza della dichiarazione di cui al punto 2) lett.c), per violazione di legge e per disparità di trattamento: illegittimità del bando di gara laddove non richiede all'associazione sportiva il certificato di iscrizione al CONI, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 28 maggio 2004, n.136, convertito in legge 27 luglio 2004, n.186: ove il bando dovesse essere interpretato nel senso della non necessità della dichiarazione, lo stesso sarebbe illegittimo e comunque lo sarebbe ugualmente per non aver richiesto il certificato di iscrizione al CONI, unico organismo in Italia in grado di riconoscere ed attestare lo status di associazione o società sportiva.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare.

Si costituiva il Comune di Teramo che chiedeva il rigetto del ricorso dell'istanza cautelare, stante la piena legittimità degli atti impugnati.

Il TAR adito respingeva l'istanza cautelare.

All'esito della pubblica udienza del 27 gennaio 2010, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

I. La ricorrente impugna gli atti relativi all'aggiudicazione della gara per la gestione dell'impianto natatorio olimpionico di Teramo (c.d. piscina scoperta) alla controinteressata che avrebbe dovuto invece essere esclusa dalla gara, come peraltro già ritenuto dalla Commissione in una prima fase, con conseguente conferma dell'aggiudicazione provvisoria ad essa ricorrente.

L'esclusione avrebbe dovuto essere disposta non avendo la controinteressata, associazione sportiva dilettantistica, ottemperato a quanto previsto nel bando di gara in relazione alla obbligatoria dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento o di cessazione dell'attività.

II. Mette conto osservare che il bando di gara (avviso d'asta) espressamente prevedeva che il plico contenente l'offerta avrebbe dovuto contenere inoltre (n.2, lett.c), "per le società commerciali, cooperative e loro Consorzi", dichiarazione "che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività e che non sono in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; per le imprese individuali: che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività e che non sono in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo e di amministrazione controllata".

II.1) Stante la lettera del bando, non risultava, dunque, espressamente richiesta la dichiarazione in questione per soggetti diversi dalle "società commerciali, Cooperative e loro Consorzi" ed "imprese individuali", e la controinteressata, come sopra detto, associazione dilettantistica, avrebbe potuto in perfetta buona fede, ritenersi esonerata dalla presentazione della dichiarazione in questione.

II.2) Invero, nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti della P.A., il bando va interpretato in modo formale, dato che ciò risponde, da un lato, ad esigenze pratiche di certezza e celerità, e, dall'altro, alla necessità di garantire l'imparzialità

dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti; soltanto nel varco aperto da un'equivoca formulazione della lettera d'invito o del bando può trovare applicazione il principio di massima partecipazione, secondo cui, cioè, va data preferenza all'interpretazione del bando che consente la più ampia ammissione degli aspiranti (cfr. Cons. di Stato, 17.12.2001, n.6250).

II.3) L'eventuale esclusione della controinteressata, così come in primo momento disposta dalla Commissione di gara, avrebbe potuto dunque essere, con ragione, impugnata, posto che, come detto, il bando non prevedeva "espressamente" l'obbligo di presentazione della dichiarazione di non fallenza per le associazioni non riconosciute.

II.4) Proprio l'oggettiva equivocità del bando ha, per altro verso, consentito la successiva integrazione documentale, con l'effettiva presentazione della dichiarazione da parte della stessa controinteressata, integrazione legittima alla stregua dell'apicale principio di massima partecipazione alle pubbliche gare.

II.5) Sono dunque infondati il primo e secondo motivo di ricorso.

III. Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la legittimità della disposta riapertura della gara, a seguito della già intervenuta aggiudicazione provvisoria ad essa ricorrente, sotto il profilo della violazione del principio di segretezza delle offerte, essendo stata disposta la riapertura quando già le offerte economiche erano note; circostanza che avrebbe invece imposto, al più, la rinnovazione dell'intera gara, anche a tutela della posizione di vantaggio occupata dalla ricorrente, già aggiudicataria provvisoria, a cui, peraltro, non sarebbe stata consentita l'utile partecipazione al relativo procedimento stante la carenza motivazionale dei provvedimenti di riapertura e relative comunicazioni, come evidenziato nel quarto motivo.

III.1) Con riguardo alla posizione dell'aggiudicatario provvisorio, va anzitutto osservato che l'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale,

ancora ad effetti instabili, del tutto interinali, inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario, ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del contraente risulta consacrata soltanto con l'aggiudicazione definitiva.

Ne discende che, allorquando l'amministrazione intenda esercitare il proprio potere di autotutela rispetto all'aggiudicazione provvisoria, non è tenuta a dare comunicazione dell'avvio del relativo procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara (cfr. Cons. di Stato, sez.IV, 25 luglio 2021, n.4065; 29 ottobre 2002, n.5903 e 31 ottobre 2006, n.6456); ciò in quanto l'aggiudicatario provvisorio vanta una mera aspettativa alla conclusione del procedimento, non suscettibile al rango di posizione differenziata tale da comportare la titolarità di un interesse procedimentale distinto da quello degli altri partecipanti.

Solo l'aggiudicazione definitiva induce la titolarità di una posizione giuridica qualificata tale da comportare la necessaria interlocuzione con la pubblica amministrazione nel caso di procedimenti di secondo grado (cfr. Cons. di Stato, sez.IV, 31 ottobre 2006, n.6456).

III.2) Sotto diverso profilo, l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria di un appalto pubblico, quando consegua a valutazioni tecniche obbligate e predeterminate, anziché a valutazioni discrezionali, è non già atto di autotutela stricto sensu, bensì l'esito, pressoché vincolato, di una verifica a sua volta necessitata, onde non abbisogna di alcuna motivazione in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'atto.

III.3) Ancora, l'esito vincolato della determinazione comporta la non necessità di un contraddittorio procedimentale che non condurrebbe, in ogni caso, ad esito diverso.

III.4) Esclusa la illegittimità della disposta riapertura della gara in carenza della comunicazione di avvio alla ricorrente, e comunque di asserita non congruità

motivazionale della detta comunicazione, in ordine logico va esaminato il rilievo secondo il quale l'Amministrazione avrebbe dovuto motivare circa la mancata decisione di annullare integralmente la gara in luogo di disporre la riapertura con i contestati esiti sfavorevoli per la ricorrente.

III.5) A sostegno della tesi, la ricorrente deduce anzitutto che la riapertura, concretata in effetti in una sostanziale retrocessione della gara alla fase di verifica della documentazione, quando le offerte economiche erano già state aperte, sarebbe avvenuta in violazione del principio di continuità degli atti di gara, con concreta alterazione del principio della par condicio e della segretezza delle offerte.

III.6) Va anzitutto rilevato che la riapertura della gara è stata determinata non già da uno spontaneo "ripensamento" da parte della Commissione ma da una nota circostanziata pervenuta all'Amministrazione da parte della controinteressata (cfr. doc. n.2 in produzione di parte resistente), di cui è stata data immediata contezza alla ricorrente (cfr. doc. n.3 in produzione di parte ricorrente), che evidenziava l'irritualità dell'esclusione alla stregua della *lex specialis* di cui al bando.

Sembra pertanto al Collegio che la "riverifica", in presenza di detta situazione, e in un momento nel quale gli esiti della gara non erano stati, come sopra detto, ancora consacrati e consolidati in un'aggiudicazione definitiva, fosse non solo opportuna, ma addirittura doverosa al fine di prevenire possibili contenziosi, oltre che al fine di individuare con assoluta correttezza il legittimo contraente, in osservanza del principio costituzionale di buon andamento che impegna la pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire (cfr. Cons. di Stato, Sez.IV, 22 ottobre 2004, n.6931, ex pluris).

III.7) Sotto altro profilo, in osservanza del principio apicale di economicità dell'attività amministrativa, sarebbe piuttosto stato necessario motivare la eventuale decisione di annullare la gara in luogo della più lineare decisione di rivederne le

operazioni alla stregua di accertamenti del tutto vincolati in ordine alla verifica di regolarità della documentazione amministrativa presentata.

III.8) Alla stregua delle considerazioni che precedono, sono dunque infondato il terzo e quarto motivo di ricorso.

III.9) Va infine osservato che, in caso di riapertura di gara e, come nella specie, di retrocessione procedimentale, non è dubbio che la riverifica debba operarsi su documentazione già esaminata e dunque non più integra, il che è evenienza naturale dello stesso andamento procedimentale.

I richiamati principi di integrità e corretta conservazione oltre che di continuità delle operazioni di gara non possono dunque farsi valere in sede di retrocessione procedimentale, salva la prova della eventuale manomissione e/o falsificazione che incombe ai qui dicit.

IV. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente, in via subordinata, impugna direttamente il bando di gara nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso della non necessità di produzione della dichiarazione di non fallenza da parte delle associazioni non riconosciute, e comunque per non aver previsto l'iscrizione al CONI per le partecipanti.

IV.1) In ordine al primo profilo, osserva il Collegio che, pur non avendo il bando espressamente richiesto la dichiarazione di non fallenza (e/o di non cessazione dell'attività), non è dubbio che l'Amministrazione avrebbe dovuto accertarsi di detta situazione in capo alle partecipanti alla gara e, vieppiù, all'aggiudicataria.

Ciò ha fatto proprio per effetto della integrazione consentita alla controinteressata (che in effetti ha prodotto dichiarazione in tal senso).

L'annullamento del bando con l'effetto conformativo di richiedere la clausola in questione non sarebbe dunque di alcuna utilità, posto che tale incombente è stato appunto in effetti richiesto alle partecipanti e, in particolare alla controinteressata, che vi ha ottemperato.

IV.2) Quanto alla dedotta necessità dell'iscrizione al CONI alla stregua dell'art. 7 del d.l. 28.5.2004, n.13 (conv. in L. 186/2004), osserva il Collegio che la stessa non è affatto richiesta per l'esercizio e la promozione dell'attività sportiva, ma solo per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 11 e 12 dell'art.90 della L.289/2002.

Al contrario, resta applicabile il comma 25 del citato art. 90 che stabilisce il favor per l'affidamento, da parte degli enti pubblici territoriali, della gestione di impianti alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, senza che sia prevista la necessità, in tal caso, del riconoscimento.

IV.3) Il motivo è dunque infondato.

V. La ritenuta legittimità degli atti impugnati fa conseguire l'infondatezza della richiesta risarcitoria non potendosi imputare all'Amministrazione alcun fatto comportante danno qualificabile ingiusto in capo alla ricorrente.

VI. Il ricorso va complessivamente respinto in quanto infondato.

VII. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del Comune di Teramo, nell'importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrazione regionale per l'Abruzzo – L'AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in favore del Comune di Teramo, in complessivi Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO